



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO

GENERALE

DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

MEMORANDUM	3
TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI	
ARTICOLO 1 = Oggetto, scopo e limiti del Regolamento	5
TITOLO II° - ENTRATE COMUNALI	
ARTICOLO 2 = Individuazione delle entrate	7
ARTICOLO 3 = Regolamenti per tipologie di entrata	8
ARTICOLO 4 = Aliquote, tariffe e prezzi	9
ARTICOLO 5 = Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni	10
ARTICOLO 5bis = Rapporti con i cittadini	11
TITOLO III° - GESTIONE DELLE ENTRATE	
ARTICOLO 6 = Forme di gestione	13
ARTICOLO 7 = Soggetti responsabili delle entrate	14
ARTICOLO 8 = Attività di verifica e controllo delle entrate	15
ARTICOLO 9 = Poteri ispettivi	16
ARTICOLO 10 = Attività di accertamento e sanzionatoria	17
TITOLO IV° - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	
ARTICOLO 11 = Forme di riscossione	19
ARTICOLO 11bis = Importo minimo per attività di liquidazione, accertamento, riscossione e rimborsi	20
ARTICOLO 11ter = Misura degli interessi.....	21
ARTICOLO 12 = Sospensione e dilazione del pagamento	22
ARTICOLO 12bis = Disciplina della dilazione di pagamento per importi iscritti a ruolo	24
ARTICOLO 12 ter = Disciplina del Ravvedimento.....	25
ARTICOLO 13 = Discarico per inesigibilità	26
TITOLO V° - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI	
ARTICOLO 14 = Tutela giudiziaria	28
ARTICOLO 14bis = Procedure concorsuali	29
ARTICOLO 14ter = Compensazione	30
ARTICOLO 14quater = Compensazione nell'ambito dello stesso tributo	31
ARTICOLO 14/quinquies = Compensazione tra tributi diversi	32
ARTICOLO 15 = Autotutela	33
ARTICOLO 15/bis = Diritto di Interpello	34
ARTICOLO 15/ter = Istanza di Interpello.....	35
ARTICOLO 15/quater= Effetti dell'Interpello.....	36
TITOLO VI° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
ARTICOLO 15/quinquies = Rinvio.....	38
ARTICOLO 16 = Disposizioni finali	39

MEMORANDUM

Il presente Regolamento:

- *è stato approvato dalla Giunta Comunale il 15 dicembre 1998 con atto n° 678*
- *è stato approvato dal Consiglio Comunale il 21 dicembre 1998 con atto n° 136*
- *è divenuto esecutivo il 29 gennaio 1999.*

- *è stato modificato dalla Giunta Comunale il 22 gennaio 2002 con atto n° 17,*
- *è stato approvato dal Consiglio Comunale il 25 febbraio 2002 con atto n° 22,*
- *è divenuto esecutivo il 12 marzo 2002.*

- *è stato modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7/494 del 31/1/2005.*
(articoli 6, comma 2; 8, comma 4; 14, comma 5; introduzione articolo 14 bis).
- *è divenuto esecutivo il 14 febbraio 2005.*

- *è stato modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 59/138 e 60/139 del 22/5/2006 (articoli 14 e 15 quater).*

- *è stato modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/174/433/1110 del 30/7/2009 (articolo 8 comma 4bis).*

- *è stato modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80/28/58/1120M del 26/4/2010 (articolo 6).*

- *è stato modificato dalla Giunta Comunale il 18/11/2015 con atto n° 310,*
- *è stato modificato dal Consiglio Comunale il 10/12/2015. con atto n° 157*

- è stato modificato dalla Giunta Comunale il 04/04/2019 con atto n° 68/18060-127,*
- *è stato modificato dal Consiglio Comunale il 14/05/2019 con atto n° 59/68/127/18060.*

- è stato modificato dalla Giunta Comunale il 07/05/2020 con atto n° 77,*
- *è stato modificato dal Consiglio Comunale il 04/06/2020 con atto n° 27.*

- *è stato modificato dalla Giunta Comunale il 15/09/2022 con atto n° 250,*
- *è stato modificato dal Consiglio Comunale il 29/09/2022 con atto n° 90.*

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto, scopo e limiti del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in via generale tutte le entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle norme contenute nei Regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno, e di quanto previsto nel Regolamento di Contabilità.
3. Le norme regolamentari hanno lo scopo di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie, si deve far riferimento agli specifici Regolamenti che disciplinano i singoli tributi o canoni, con la precisazione che rientrano nella competenza legislativa e non regolamentare l'individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e dell'aliquota massima applicabile.
5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
6. il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria mediante:
 - a. apertura degli sportelli di ricevimento del pubblico,
 - b. comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radio televisive di interesse locale,
 - c. spazi informativi sul sito istituzionale.

TITOLO II°

ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 2

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono “entrate comunali” disciplinate in linea generale dal presente Regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali, i canoni, i proventi e relativi accessori di spettanza dell' Amministrazione Comunale, le entrate derivanti dalla gestione di servizi e, comunque, tutte le altre entrate, esclusi i trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

ARTICOLO 3

Regolamenti per tipologie di entrata

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con specifici Regolamenti adottati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione o come diversamente stabilito dalla legge e la relativa efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno di approvazione.
- 1bis. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. I Regolamenti di cui al precedente comma 1 e le relative variazioni adottati successivamente all'approvazione del bilancio di previsione esplicano la loro efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, salvo la legge disponga diversamente.
3. Il presente Regolamento ed i Regolamenti che disciplinano singole entrate di natura tributaria devono essere inviati al Ministero delle Finanze secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Le aliquote, tariffe e prezzi relativi alle entrate di competenza Comunale sono stabiliti con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, salvo che la legge disponga diversamente.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in mancanza di nuovi atti deliberativi ovvero in caso di variazioni adottate oltre il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote, le tariffe ed i prezzi fissati per l'anno in corso, salvo la normativa regolante le singole fattispecie di entrata disponga in modo diverso.

ARTICOLO 5
Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed
esclusioni

1. In sede di approvazione dei Regolamenti e/o delle relative variazioni il Consiglio Comunale, salvo diversa disposizione legislativa, disciplina, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, le ipotesi di agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni.
2. Qualora eventuali agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni stabilite da norme statali o regionali successivamente all'entrata in vigore dei singoli Regolamenti, di cui al precedente comma 1, necessitino di essere disciplinate nell'ambito delle norme regolamentari, saranno applicabili con le decorrenze indicate al precedente articolo 3; se, invece, non necessitano di essere disciplinate mediante norma regolamentare sono immediatamente applicabili.

ARTICOLO 5 BIS

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati ai criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, vengono diffusi con strumenti di comunicazione anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Allo stesso modo, le tariffe, le aliquote e i prezzi deliberati, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
5. I servizi d'informazione al cittadino e la predisposizione del servizio di calcolo delle somme relative ai tributi da pagare, sono gratuiti.

TITOLO III°

GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 6

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del d.lgs. 446/1997 e s.m.i.
2. Oltre alla gestione diretta delle entrate comunali possono essere utilizzate dall'Ente le modalità di gestione previste dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. Devono essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

ARTICOLO 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. Nell' ambito delle entrate diverse da quelle tributarie i responsabili dei servizi ai quali sono affidate le risorse di entrata, determinate e specifiche in connessione con l'attività svolta dal servizio stesso, sono individuate come "SOGGETTI RESPONSABILI" delle attività organizzative e gestionali.
2. Nell'ambito delle entrate tributarie, quando previsto dalla specifica normativa regolatrice di ogni singolo tributo, è designato con apposita deliberazione della Giunta Comunale il "FUNZIONARIO RESPONSABILE" di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso. Diversamente, con apposito atto di delega, o ancora in base a disposizioni statutarie o regolamentari, viene individuato il "Soggetto responsabile".
3. Il "Funzionario responsabile" o il "Soggetto responsabile" di un tributo, canone od altra entrata cura, con l'ausilio del "responsabile del procedimento", se individuato in un soggetto diverso, tutte le operazioni relative alla gestione del tributo, canone od altra entrata, organizzando gli uffici e le informazioni al pubblico, sovrintendendo all'attività istruttoria, sottoscrivendo avvisi, questionari, liquidazioni, accertamenti ed ogni tipo di provvedimento che impegna l'ente verso l'esterno, curando la predisposizione dei ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva, e rendendoli esecutori, disponendo eventuali rimborsi e comminando le sanzioni.
4. In caso di gestione di una entrata con affidamento a terzi, i rapporti con questi soggetti ed il controllo della gestione vengono curati dal Servizio comunale competente per materia.

ARTICOLO 8
Attività di verifica e controllo
delle entrate

1. I soggetti individuati nel precedente art. 7 provvedono al controllo di dichiarazioni, denunce, comunicazioni, versamenti ed, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e regolamentari che disciplinano ogni singola entrata.
2. La Giunta Comunale, tenuto conto della struttura organizzativa dei servizi interessati, con riferimento alle risorse umane disponibili, alle relative professionalità ed alla dotazione tecnica ed informatica, con apposita deliberazione può individuare criteri selettivi per indirizzare l'attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento e/o recupero evasione delle diverse tipologie di entrate.
3. Nell'ambito delle suddette attività gli Uffici interessati possono invitare contribuenti ed utenti a fornire chiarimenti, a produrre atti e documenti ed a fornire risposte a questionari, con lo scopo di chiarire singole posizioni e verificare, ai fini sanzionatori, l'effettiva volontà di collaborazione dei soggetti interessati.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate anche con l'ausilio di soggetti esterni all'Amministrazione Comunale ovvero nelle forme associate indicate al precedente articolo 6, comma 2, del presente Regolamento.

ARTICOLO 9

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al precedente articolo 8 del presente Regolamento, il Comune, mediante l'azione dei soggetti individuati nel precedente articolo 7, si avvale di tutti i poteri previsti dalle leggi vigenti per ciascuna singola entrata.
2. Il coordinamento delle attività di cui al precedente articolo 8 del presente Regolamento e del relativo personale compete al dirigente del servizio interessato ovvero al soggetto responsabile della singola entrata, anche quando venga utilizzato personale funzionalmente e gerarchicamente dipendente da altri servizi.

ARTICOLO 10

Attività di accertamento e sanzionatoria

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata ai principi e criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. L'avviso di accertamento è formulato secondo le specifiche disposizioni di legge e deve essere espressamente motivato.
3. L'entrata non tributaria è dovuta quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito e fissare la scadenza del pagamento.
4. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al **destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito**.
5. Per l'applicazione delle sanzioni, da comminare con apposito atto di contestazione o contestualmente all'avviso di liquidazione e/o accertamento, si seguono le disposizioni contenute nei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n° 471 - 472 - 473 e successive modificazioni ed integrazioni e per la loro quantificazione si fa riferimento ai criteri approvati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.
6. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai precedenti commi 2, 4 e 5 deve essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica anche avvalendosi di modalità informatiche riconosciute per legge.
7. Le penalità, relativamente alle entrate di natura non tributaria, seguono i seguenti criteri:
 - 10% della somma dovuta nei termini di legge entro il 90° giorno dalla scadenza;
 - 30% della somma dovuta nei termini di legge dal 91° giorno;
 - 50% della somma dovuta nei termini di legge dal 181° giorno e sino all'avvio delle procedure per il recupero coattivo.

TITOLO IV°

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

ARTICOLO 11

Forme di riscossione

1. La riscossione delle entrate viene effettuata secondo le forme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. La riscossione coattiva di tutte le entrate, tributarie e non, avviene ordinariamente attraverso la procedura di cui al combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602 e del D.P.R. 28 gennaio 1988 n° 43 da parte del soggetto agente della riscossione. E' fatta salva la possibilità di avvalersi della forma indicata nel R. D. 14 aprile 1910 n° 639 (ingiunzione), anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II del D.P.R. n. 602/1973.
3. I crediti derivanti da entrate patrimoniali possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario, qualora il dirigente responsabile dell'entrata di riferimento ne ravvisi l'opportunità e/o la convenienza economica.
5. Sono a carico del debitore le spese per le procedure esecutive esperite nell'ammontare effettivamente sostenuto; la ripetibilità di tali spese non è consentita in caso di annullamento del debito.

ART 11 BIS

Importo minimo per attività di liquidazione, accertamento, riscossione e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per procedere alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento non è dovuto qualora l'intero ammontare non risulti superiore ad € 12,00=.

2. Ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11, del D.L. 16/2012, convertito con modificazione dalla legge 44/2012, non si procede all'accertamento, ad iscrizione a ruolo e a riscossione dei crediti relativi ai tributi locali qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non sia superiore all'importo di € 12,00= con riferimento ad ogni periodo di imposta. Detta disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

3. Non si procede a rimborso di somme complessive di importo fino ad € 12,00=.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale competente è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non si procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non si dà seguito alle richieste di rimborso.

5. Il limite di cui al comma 1 non si applica per il contribuente che si avvale dell'istituto del ravvedimento e non si applica altresì quando si tratti di entrate tributarie per periodi inferiori all'anno (es. tassa rifiuti giornaliera).

ART 11 TER

Misura degli interessi

1. Per tutte le entrate del Comune, salvo diverse determinazioni, ai sensi dell'art.1282 del Codice Civile, vale il principio che ogni credito non tempestivamente versato a scadenza produce interessi che devono essere conteggiati con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza prevista, fino all'emissione del successivo atto di diffida e/o riscossione.

2. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale, fatta salva la possibilità che, in sede di redazione dei dei Regolamenti di ogni singola entrata, siano previste variazioni del tasso di interesse.

ART. 12

Sospensione e dilazione del pagamento

1. Con atto specifico, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti anche per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali nel rispetto della normativa e secondo gli indirizzi decisi dall'Amministrazione.

2. Il Funzionario Responsabile/il soggetto gestore delle entrate può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato, in comprovata situazione di difficoltà economica, la rateizzazione dei versamenti, previa applicazione, a partire dalla scadenza del pagamento, degli interessi legali.

3. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria e non, il Funzionario responsabile del tributo/il soggetto gestore delle entrate, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere dilazione di pagamento nel rispetto della normativa specifica in materia ex Legge 160 del 27/12/2019 art.1,co. 796,798,799, 800, 801, di seguito riportati.

In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata, anche con rimodulazione del piano di rateizzazione e degli importi delle singole rate, per un ulteriore periodo concordato col Contribuente, fermo restando il massimo di settantadue rate complessive. In caso di sopraggiunta decadenza, ai sensi del comma 800 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il Responsabile del tributo, o dell'entrata, può valutare una sola volta la concessione di ulteriore dilazione, in presenza di eventuali circostanze attenuanti, con determinazione motivata.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione e ferma restando la possibile ulteriore concessione prevista dal comma precedente, il debitore decade dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di

decadenza dai benefici della rateazione.

Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Le istanze di rateizzazione devono essere obbligatoriamente presentate entro venti giorni dalla notifica degli atti ai quali sono riferite.

Sull'importo dilazionato maturano gli interessi in misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

4. Sono non punibili, ai sensi dell'art.6 co.5 del D.Lgs. n. .472 del 1997 e del presente articolo, le violazioni per omesso, insufficiente tardivo versamento commesse dai soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, (nonché in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale). L'esimente è riconosciuta a condizione che il versamento omesso avvenga entro e non oltre il termine della rata successiva di acconto o saldo.

ART 12 BIS

Disciplina della dilazione di pagamento per importi iscritti a ruolo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D. Lgs. 46/1999 e nell'art. 19 del D.P.R. 602/1973, così come modificati dal d.l. 248/2007 convertito in legge 31/2008, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della Riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive del gruppo Equitalia.

ART 12 TER

Disciplina del Ravvedimento

1. Con il Ravvedimento operoso il contribuente che non ha versato il dovuto può regolarizzare autonomamente la propria situazione contributiva pagando il dovuto, gli interessi maturati, insieme ad una sanzione inversamente proporzionale al tempo intercorso tra la violazione fiscale e la regolarizzazione tramite ravvedimento.
2. Il termine della regolarizzazione di errori ed omissioni è esteso sulla base dei termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente per i singoli tributi.
3. Quindi la riduzione della sanzione prevista in caso di ravvedimento da parte del contribuente è così individuata :
 - a) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - b) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
 - c)) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. A seguito di attività di verifica, nel caso di accertamenti non ancora emessi, si riconosce la possibilità ai cittadini contribuenti che lo richiedano (non avendo loro già provveduto autonomamente) di usufruire dell'Istituto del Ravvedimento operoso lunghissimo. Su specifica modulistica predisposta dall'Ufficio, i contribuenti si impegnano al versamento di quanto dovuto entro i termine massimo di due mesi dalla richiesta. Qualora i pagamenti non vengano effettuati nei tempi concordati, l'Ufficio procederà alla notifica dei relativi accertamenti con l'irrogazione delle sanzioni piene previste dalla normativa vigente;
5. A seguito di accertamento notificato per un anno d'imposta si riconosce la possibilità di usufruire dell'Istituto del Ravvedimento lunghissimo per gli anni successivi, qualora il cittadino contribuente lo richieda.

ARTICOLO 13

Discarico per inesigibilità

1. In caso di riscossione mediante ruolo, il discarico per inesigibilità è disciplinato dalla normativa vigente in materia.
2. In caso di riscossione a mezzo di ingiunzione di pagamento, ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, l'adozione del provvedimento di discarico avviene a seguito di attenta ed analitica valutazione della sussistenza di comprovate e gravi condizioni di difficoltà anche economica del debitore, in ragione della situazione economica, reddituale e patrimoniale dello stesso.
3. In ogni caso è rimessa al Responsabile dell'entrata ogni valutazione in merito all'opportunità e/o economicità dell'attivazione delle procedure esecutive e cautelari nelle situazioni di dubbia esigibilità.
4. Analogo provvedimento di discarico/non luogo a procedere viene adottato altresì per ogni altra obbligazione, anche antecedenti alla fase di riscossione coattiva, qualora ricorrano i presupposti sopra richiamati.

TITOLO V°

**ATTIVITA' CONTENZIOSA
E
STRUMENTI DEFLATTIVI**

ARTICOLO 14

Tutela giudiziaria

1. In caso di entrate derivanti da tributi, canoni e tariffe, ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può avvalersi, in caso di entrate derivanti da tributi, canoni e tariffe, del Servizio comunale preposto alla tutela giudiziaria e, in aggiunta o in via sostitutiva, a seconda dei singoli casi ed in rapporto al grado di giudizio, di uno o più professionisti all'uopo incaricati dal responsabile cui sono assegnate le risorse per la gestione degli incarichi legali esterni dell'ente.
2. Qualora la gestione e la riscossione di uno o più tributi, canoni e tariffe sia affidata ad uno dei soggetti individuati nel precedente art. 6, comma 2, secondo le disposizioni di legge, l'attività contenziosa viene gestita direttamente da detto soggetto.
3. Nel caso di entrate diverse da quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'ente, in assenza del Servizio comunale preposto alla tutela giudiziaria, può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, nel rispetto dei tariffari minimi di legge, oppure avvalersi di uno o più professionisti individuati con apposita determinazione dirigenziale di conferimento del singolo incarico.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3 l'atto di conferimento incarico compete al responsabile cui sono assegnate le risorse per la gestione degli incarichi legali esterni dell'ente, mentre la preparazione e la trasmissione del fascicolo relativo alla causa competono al soggetto responsabile dell'entrata, quale individuato nel precedente art. 7.
5. Nell'ipotesi di contenzioso gestito direttamente dal Servizio Tributi spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente, costituirsi in giudizio per ogni grado della controversia e proporre appello. Il Sindaco può delegare il dirigente del Servizio Tributi ed, eventualmente, anche un funzionario assegnato a detto Servizio a sottoscrivere tutti gli atti derivanti dallo svolgimento delle predette attività. Inoltre il Sindaco può delegare tale dirigente, un funzionario dello stesso Servizio nonché altri dipendenti assegnati al Servizio Tributi con qualifica non inferiore a quella di istruttore (cat. C) alla partecipazione alle udienze presso l'organo adito in rappresentanza dell'ente.

ARTICOLO 14 BIS

Procedure concorsuali

1. Nell'ambito delle procedure concorsuali il Soggetto Responsabile dell'Entrata e/o il Funzionario Responsabile del Tributo di cui all'art. 7 del presente Regolamento sottoscrivono le domande di ammissione al passivo inerenti i crediti dell'Amministrazione.
2. L'opposizione allo stato passivo in sede giudiziaria non viene attivata se ritenuta antieconomica dalla Direzione competente rispetto ai costi da sostenere e, comunque, qualora il credito non ammesso (o per il quale non è stato riconosciuto il privilegio) sia inferiore ad euro 500,00=.

ARTICOLO 14 TER

Compensazione

1. E' ammessa la compensazione tra tributi comunali, purché a gestione diretta.
2. La compensazione è esclusa:
 - per le somme risultanti da avvisi di accertamento o di liquidazione,
 - per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento,
 - per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

ARTICOLO 14 QUATER

Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relativo ad anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta,
 - la dichiarazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, in caso contrario, quella di rinunciare all'istanza di rimborso già presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione in più versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In quest'ultimo caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

ARTICOLO 14 QUINQUIES

Compensazione tra tributi diversi

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, nei 90 giorni successivi al termine di versamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze compensate, distinte per anno d'imposta,
 - la dichiarazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, in caso contrario, quella di rinunciare all'istanza di rimborso già presentata.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione in più versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In quest'ultimo caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

ARTICOLO 15

Autotutela

1. Il “Soggetto responsabile” o il “Funzionario responsabile” di cui al precedente art. 7 può, in sede di autotutela, annullare parzialmente o totalmente ovvero procedere alla revisione di provvedimenti di competenza ritenuti parzialmente o completamente illegittimi. Inoltre, tali soggetti possono revocare atti di competenza per i quali sia rilevata la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Gli atti di annullamento, revisione o revoca devono essere adeguatamente motivati e comunicati al diretto interessato.
3. In pendenza di giudizio le citate attività devono essere precedute dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione Comunale;
 - b) il valore della lite;
 - c) il costo della difesa e di un'eventuale soccombenza;
 - d) il carico di lavoro necessario.Qualora da tale analisi emerga l'antieconomicità di coltivare la lite, il responsabile della singola entrata si attiva in sede di autotutela.
4. Qualora l'atto oggetto di esercizio del potere di autotutela sia divenuto definitivo, il responsabile della corrispondente entrata procede, comunque, al suo annullamento in caso di palese illegittimità ed in particolare nelle seguenti ipotesi:
 - a) duplicazione, intesa come doppia imposizione di un medesimo cespite in capo allo stesso soggetto;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti già regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione del dovuto;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, nel rispetto dei limiti di legge.
5. L'esercizio del potere di autotutela è consentito anche quando sia intervenuta sentenza favorevole al Comune già passata in giudicato, purché per motivazioni diverse da quelle su cui si fonda la sentenza stessa.

ARTICOLO 15 BIS

Diritto di Interpello

1. In applicazione dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e s.m.i., ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale istanze di interpello concernenti disposizioni tributarie qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla loro applicazione in casi concreti e personali relativi a tributi comunali.

2. Il Funzionario Responsabile del tributo risponde entro il termine previsto dalla normativa vigente per le diverse fattispecie di interpello, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o anche avvalendosi di modalità informatiche riconosciute per legge, esprimendo parere scritto e motivato su tutte le questioni sollevate dal contribuente che rientrano nella competenza dell'ente. La mancata ricezione della risposta, entro il termine previsto comporta la piena accettazione da parte dell'ente dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente.

ARTICOLO 15 TER

Istanza di Interpello

- 1 L'istanza deve espressamente fare riferimento e contenere quanto previsto dalle disposizioni vigenti che disciplinano il diritto di interpello.
2. L'istanza di interpello deve essere presentata all'Amministrazione Comunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'ente oppure avvalendosi di modalità informatiche riconosciute per legge.
3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, anche se interessate dall'oggetto dell'istanza stessa.
4. Qualora l'istanza sia presentata congiuntamente da più contribuenti, la risposta dell'Ente comunicata ad uno dei richiedenti è efficace anche nei confronti degli altri cointeressati.

ARTICOLO 15 QUATER

Effetti dell'interpello

1. La risposta del Funzionario Responsabile del tributo vincola l'Amministrazione Comunale esclusivamente in riferimento alla questione oggetto dell'istanza e al relativo richiedente.
2. Qualsiasi atto dell'Ente che risulti emanato in difformità del parere emesso a seguito della richiesta di cui all'articolo 15/bis, o desunto ai sensi del 2° comma, ultimo periodo dello stesso articolo, è nullo e l'ufficio competente dovrà prenderne atto con proprio provvedimento di autotutela, anche a richiesta verbale dell'interessato.
3. Non possono essere irrogate sanzioni, relative a questioni in oggetto di istanza, nei confronti del richiedente che non abbia ricevuto risposta entro il termine previsto dalla normativa vigente per le diverse fattispecie di interpello. Nel caso in cui il contribuente riceva risposta all'istanza dopo il decorso del termine previsto ed abbia già posto in essere il comportamento prospettato nell'istanza o intrapreso iniziative finalizzate in modo non equivoco all'attuazione dello stesso, nulla può essergli contestato. Qualora, invece, il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento o dato attuazione alla norma oggetto di interpello, l'Ufficio potrà recuperare l'imposta eventualmente dovuta ed i relativi interessi.
4. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente, devono essere comunicati al richiedente. In tal caso l'ente recupera l'imposta eventualmente dovuta ed i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello. Qualora, invece, il contribuente abbia già posto in essere il comportamento prospettato nell'istanza, o intrapreso iniziative conformi alla soluzione interpretativa affermata con la prima risposta nulla può essergli contestato.
5. Modifiche legislative o regolamentari intervenute successivamente alla risposta dell'Ente fanno cessare, per il debito tributario non ancora saldato, l'effetto vincolante per l'Amministrazione del parere precedentemente espresso.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 15 QUINQUIES

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nella Legge n. 212 del 27 luglio 2000 e s.m.i., nel Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., nonché ogni altra disposizione di legge vigente.

ARTICOLO 16

Disposizioni finali

1. Gli aggiornamenti al testo del vigente Regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.